

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: PUCCIARELLI)

Roma, 25 giugno 2019

Sul disegno di legge:

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, approvato dalla Camera dei deputati

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, rilevato che il decreto in conversione reca misure urgenti per la crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, attraverso interventi fiscali, norme per il rilancio degli investimenti privati, disposizioni per la tutela del *made in Italy* e ulteriori interventi;

valutato che, per quanto riguarda le competenze della Commissione, vengono in rilievo le seguenti disposizioni:

- l'articolo 5 interviene sulle agevolazioni al "rientro dei cervelli" di cui al decreto-legge n. 148 del 2017, ove già si prevede che il regime fiscale a vantaggio dei lavoratori impatriati si applichi nel rispetto della disciplina generale degli aiuti di Stato *de minimis*, contenuta nel regolamento (UE) n. 1407/2013, e di quella specifica stabilita nel regolamento (UE) 1408/2013 sugli aiuti *de minimis* nel settore agricolo. Con la modifica si aggiunge ora anche la normativa sugli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (UE) n. 717/2014;

- l'articolo 9, in materia di trattamento fiscale degli strumenti finanziari convertibili in azioni, estende a tutti gli emittenti il trattamento fiscale della non imponibilità ai fini Ires e Irap, in caso di conversione o svalutazioni di strumenti finanziari aventi determinate caratteristiche. La novella consente di adeguare l'ordinamento italiano alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, e di superare quindi le criticità sollevate dalla Commissione europea nell'ambito dell'indagine da questa avviata relativamente a tali disposizioni, contenute nell'articolo 2, comma 22-*bis*, del decreto-legge n. 138 del 2011;

- l'articolo 18-*bis*, in materia di fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, estende l'ambito delle iniziative delle imprese italiane dirette alla promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri che possono fruire delle agevolazioni finanziarie concesse a valere sul fondo di rotazione, tenendo fermo il limite già previsto del rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato *de minimis*, ma aprendo anche alla più generale conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato nel suo insieme;

- l'articolo 21 modifica le modalità di funzionamento della cd. "Nuova Sabatini", misura di sostegno che consente alle micro, piccole e medie imprese di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, e di ottenere un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati

Al Presidente
delle Commissioni riunite 6^a e 10^a
S E D E

in via convenzionale sui predetti finanziamenti. Il comma 2 estende tali agevolazioni anche a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, mentre il comma 3 stabilisce espressamente il limite del rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

- l'articolo 26, comma 1, relativo ad agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare, contiene un richiamo alla disciplina europea sugli aiuti di Stato e, in particolare, agli articoli 4 e 25 del regolamento di esenzione per categoria (GBER -regolamento (UE) n. 651/2014) a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse;

- l'articolo 29, comma 1, in materia di incentivi per la nuova imprenditorialità, al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, demanda a un decreto del MISE la definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili. In tale contesto è previsto il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

- l'articolo 30-ter introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un'agevolazione volta a promuovere l'economia locale attraverso la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. L'agevolazione consiste in un contributo, pari ai tributi comunali pagati dall'esercente nel corso dell'anno, che viene corrisposto per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento dell'esercizio commerciale e per i tre anni successivi, per un totale di quattro anni. Il comma 10 richiama la disciplina sugli aiuti di Stato cd. "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, disponendo che, per poter usufruire delle misure agevolative, è necessario che non siano superati i limiti ivi previsti per gli aiuti a ciascuna impresa;

- l'articolo 31, prevede l'istituzione del "Marchio storico di interesse nazionale" per i marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni. In tale contesto si dispone che i contributi a valere sul nuovo Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale saranno erogati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dagli Orientamenti europei sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04). Al riguardo si valuta l'opportunità di prevedere la previa notifica alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche;

- l'articolo 32-bis, estende le transazioni sul debito complessivo, consentite dal decreto-legge "Genova" a favore dei beneficiari di mutui agevolati per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, ammettendo tali transazioni anche sulle somme da questi dovute a INVITALIA contenute nelle cartelle di pagamento e nelle ingiunzioni fiscali. Si prevede che l'ammissibilità degli incentivi debba essere valutata nei limiti della disciplina europea sugli aiuti di Stato *de minimis*;

- l'articolo 35 interviene sulla disciplina della trasparenza relativa alle erogazioni pubbliche, modificando talune disposizioni introdotte dalla legge n. 124 del 2017. Per quanto concerne gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234), si precisa che con la registrazione degli aiuti nel predetto sistema si ritengono adempiuti gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis della legge n. 124 del 2017, a condizione che venga dichiarata l'esistenza degli aiuti, nella nota integrativa del

bilancio, oppure sul proprio sito *internet*, o sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza;

- l'articolo 36 *ter* estende, dal 30 giugno al 31 dicembre 2019, la concessione della garanzia dello Stato sulle nuove passività emesse da Banca Carige e sui finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia al medesimo Istituto. Al riguardo, si segnala che nel decreto-legge n. 1 del 2019, che disciplina la concessione della garanzia dello Stato su specifici strumenti finanziari emessi dalla Banca Carige S.p.A, si prevede che la garanzia è concessa dal MEF nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di una decisione positiva della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia;

- l'articolo 37 disciplina l'ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della società di nuova costituzione "Nuova Alitalia". Al riguardo, si ricorda Alitalia gode di un prestito pubblico, la cui terza proroga è stata notificata alla Commissione europea nel gennaio 2018, in adempimento dell'obbligo di notifica previsto dalle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il 23 aprile 2018, la Commissione europea ha aperto un'indagine volta a valutare l'eventuale violazione della normativa sugli aiuti di Stato. Nelle osservazioni presentate il 25 maggio 2018, il Governo italiano ha rappresentato che tale intervento non costituisce un aiuto di Stato e che, in ogni caso, sarebbe da considerare un aiuto al salvataggio dell'impresa compatibile con il regime previsto ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli Orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà (2014/C 249/01). A tali osservazioni non sono seguite repliche da parte della Commissione europea;

- l'articolo 44-*bis* reca agevolazioni per le operazioni di aggregazione aziendale compiute da società con sede nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, da cui risulti una o più imprese aventi, a loro volta, sede legale in tali regioni. Il comma 7 chiarisce che l'efficacia della misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, alla preventiva comunicazione alla Commissione europea, ai fini della valutazione della compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato e l'eventuale autorizzazione;

- l'articolo 49 prevede un credito d'imposta per la partecipazione delle piccole e medie imprese a fiere internazionali. Al comma 3, si precisa che tale credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato *de minimis*, con specifico riferimento anche al settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura,

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Stefania Pucciarelli